COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

Provincia Isernia

Prot. 5150/2021

Cerro al Volturno 15/10/2021

A tutti i dipendenti e Responsabili di Area

A tutti i componenti degli organi politici (Consiglieri e Assessori)

Alle OO.SS. e alla RSU

Al Responsabile per la Sicurezza

Al Medico Competente

Ai prestatori di lavori/servizi/forniture

LINEE GUIDA **VERIFICA CERTIFICAZIONE** VERDE COVID-19 E **SVOLGIMENTO** RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO (art: 9- **quinquies, co. 5,** del **D.L. 52/2021**) — **ISTRUZIONI** operative.

DISCIPLINA

Come noto col la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'l 1 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, hanno dichiarato e

prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Da ultimo, il D.L. 21.09.2021, n. 127, con l'introduzione dell'art. 9-quinquies nel DL 52/2021, ha dettato disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 nel contesto di un sano e regolare Svolgimento del rapporto di lavoro pubblico.

La *ratio* di tale normativa è quella di *"garantire la maggiore efficacia delle misure* di *contenimentodel virus, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".*

Nel citato decreto, nello specifico, si prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni deve possedere ed esibire (a richiesta) la **certificazione verde** COVID-19 **per poter accedere** nel luogo di lavoro. Il possesso del green pass non è autocertificabile.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Quanto alla validità temporali delle certificazioni verdi, si rinvia dinamicamente alla disciplina applicabile.

Si evidenzia che il lavoratore non può essere adibito a lavoro agile (smart working) in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, né è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da assegnare al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green *pass '.*

Va poi sottolineato-come il nuovo obbligo di non possedere e di esibire su richiesta» il green pass sia stato ulteriormente esteso,. oltre che ai dipendenti dell'Ente, anche a qualunque.,altro soggetto -

inclusi visitatori [2], autorità politiche, componenti di organi collegiali - che si rechi presso l'Amministrazione non in veste di utente '.

A titolo esemplificativo, sono dunque soggetti all'obbligo i dipendenti di imprese appaltatrici che accedono alle strutture per fornire una prestazione (pulizia immobili, ristorazione, manutenzione e lavori, rifornimento distributori automatici, corrieri, ecc), nonché consulenti e collaboratori de1l'Amministrazione.

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Soggetto preposto al controllo (a tappeto o a campione), secondo quanto sancito dalle Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il dirigente apicale di ciascuna Amministrazione o soggetto equivalente, il quale, oltre a dover impartire le modalità attuative di quanto previsto nella disciplina in parola, a sua volta potrà delegare la funzione di controllo materiale a specifico personale. Pertanto, fatto salvo quanto in questa sede specificato, sarà delegato il personale adibito al controllo del possesso della certificazione verde, il quale effettuerà la verifica con le modalità indicate al paragrafo successivo.

Va da sé che i soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potranno comunicarli solamente al delegante.

2. *Istruzioni operative*

Verifiche dipendenti	Il Responsabile del1'Area Amministrativo è individuato come **incaricato per le** verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19, nonché dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. La verifica viene effettuata in sede di prima applicazione ed in consideiazione delle ridotte dimensioni d•.1l'Ente, quotidianamente su un campione del 30 % del personale tri servizi (compreso il Segretario Comunale nelle giornate di accessori alla sede comunale) o, mediante controllo della certificazione cartacea e/û di quella informatica, in moniera omogenea' con un crîterio di rotazione, prioritariamente! nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
Verifiche sogeetti esterni (non utenti) "	La verifica viene effettuata dal dipendente/funzionario che, a

	seconda dei casi, intrattiene il rapporto con costoro.
Verifiche titolari di **cariche istituzionali**	La verifica è demandata all'organo politico istituzionale che ha indetto la riunione/incontro, che la esercita direttamente o delegando a tal fine un dipendente o altro titolare di carica.

Lo svolgimento dei controlli è assicurato attraverso l'applicazione gratuita denominata "VerificaCl9", disponibile gratuitamente negli *store,* richiedendo, ove necessario, l'esibizione del documento di identità.

In conformità a quanto disposto dalle citate Linee Guida, "non *è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario* fu *qualunque forma. ".*

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore, l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaCl9" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
   - — schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
   - schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
   - — schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati alla verifica delle certificazioni potranno far accedere ai locali dell'Ente (o consentirne la permanenza) esclusivamente i **lavoratori (o soggetti esterni obbligati)** muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

L'App "Ve ficaCl9", disponibile gratuitamente sugli store, va scaricata su,dispositivo mobile utilizzato per ragioni di servizio, qualora disponibile.

Il report giornaliero dei controlli effettuati de*e essere messo a disposizione, al termine delle attività di verifica,.dài Sindaco e del Segretario Comunale.

3. *Conseguenze e sanzioni a carico del personale dipendente*

Il responsabile dell'accertamento, qualora riscontri la presenza in servizio di un dipendente privo di certificazione verde provvede:

- ad intimare al lavoratore inadempiente di lasciare immediatamente il posto di lavoro.
- a comunicare l'inizio dell'assenza ingiustificata (che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde) all'Ufficio Ragioneria per le relative trattenute stipendiali.
- ad inoltrare a1l'Ufficio Procedimenti Disciplinari la relativa segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. m), CCNL 21.5.2018.

In tale ipotesi, inoltre, la norma prevede anche la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 600,00 a C 1.500,00 (art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021). La sanzione amministrativa viene applicata dal

Prefetto di Isernia a seguito della contestazione effettuata dal soggetto incaricato che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, inoltrerà rapporto alla prefettura ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/81.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, o suo sostituto, è competente ad effettuare la contestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.1.127/2021 e ad inoltrare il rapporto in Prefettura.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Il dipendente ha facoltà, prima dell'accesso al luogo di lavoro, di comunicare al proprio Responsabile e all'Ufficio del Personale di non essere in possesso della certificazione verde: in tal caso lo stesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi.

In tal caso, non sono previste sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro, ma il dipendente non potrà tornare in servizio fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione munendosi di green pass. A tal fine, l'Ufficio del Personale verifica quotidianamente, mediante il programma di rilevazione delle presenze, che il dipendente interdetto non acceda ai luoghi di lavoro e trasmette all'Ufficio Ragioneria la relativa segnalazione per l'applicazione delle trattenute stipendiali.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non é dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Resta ferma, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Si coglie l'occasione per rammentare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al'31 dicembre 2021): ..

- È fatto divieto di accedere o permanere nei loca!i comunali ai soggetti còn sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- È fatto obbligo i utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con ,.patologie o . disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- È raccomandati il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano.

La presente ha valore di notificazione e pertanto tutto il personale è tenuto all'osservanza delle prescrizioni fino alla cessazione dello stato di emergenza, ora prevista per il 31.12.2021, fatte salve possibili variazioni in base a nuove valutazioni da parte del legislatore. ''

Cerro al Volturno 15/10/21

Il Sindaco

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO * PROVINCIA DI ISERNIA *